

Elaborato f.1

**CAPITOLATO SPECIALE / POLIZZA DI
ASSICURAZIONE**
INCENDIO PATRIMONIO

N. _____

STIPULATA TRA



città di
Avigliano
provincia di Potenza

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto	Dalle ore 24:00 del	31.01.2026
	Alle ore 24:00 del	31.01.2029
Rateazione	semestrale	

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO	4
Art. 1.1 - Definizioni relative al contratto in generale	4
Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione Incendio	5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2.2 - Variazione del rischio	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2.3 - Revisione del prezzo	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2.4 - Durata dell'assicurazione	7
Art. 2.5 - Facoltà di recesso in caso di sinistro	8
Art. 2.6 - Cessazione anticipata del contratto	8
Art. 2.7 - Assicurazione presso diversi assicuatori	8
Art. 2.8 - Regolazione del premio (ove convenuta)	8
Art. 2.9 - Oneri fiscali	9
Art. 2.10 - Partecipazione in coassicurazione	9
Art. 2.10 bis - Partecipazione in RTI	9
Art. 2.11 - Forma delle comunicazioni	9
Art. 2.12 - Gestione del contratto	9
Art. 2.12 bis - Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra	10
Art. 2.13 - Trattamento dati	10
Art. 2.145 - Tracciabilità flussi finanziari	10
Art. 2.15 - Interpretazione del contratto	10
Art. 2.16 - Disciplina dell'appalto	10
Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge	10
Art. 2.18 - Foro competente	10
SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	12
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 3.2 - Esclusioni	12
Art. 3.2.1 - Esclusione Malattie Trasmissibili	12
Art. 3.2.2 - Esclusione Rischio Cyber	13
Art. 3.2.3 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	13
Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali	13
Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	14
Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate	14
Art. 3.6 - Limite massimo dell'indennizzo	14
SEZIONE 4 - GARANZIE E NORME PARTICOLARI	15
Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni	15
Art. 4.2 - Implosione	15
Art. 4.3 - Urto veicoli	15
Art. 4.4 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie	15
Art. 4.5 - Onda sonica	15
Art. 4.6 - Guasti per ordine dell'autorità	15
Art. 4.7 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	15
Art. 4.8 - Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione	16
Art. 4.9 - Fenomeno elettrico	16
Art. 4.10 - Autocombustione	16
Art. 4.11 - Fumo, gas, vapori	16
Art. 4.12 - Rovina di ascensori	16
Art. 4.13 - Danni consequenziali	16
Art. 4.14 - Acqua condotta	16
Art. 4.15 - Spese ricerca e riparazione guasti	16
Art. 4.16 - Dispersione liquidi	17
Art. 4.17 - Eventi socio-politici	17
Art. 4.18 - Terrorismo - Sabotaggio	17

Art. 4.19 - Eventi atmosferici	17
Art. 4.20 - Sovraccarico neve.....	18
Art. 4.21 - Gelo	18
Art. 4.22 - Acqua piovana	18
Art. 4.23 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti	18
Art. 4.24 - Terremoto.....	19
Art. 4.25 - Ricorso Terzi	19
Art. 4.26 - Differenziale storico/artistico - opere di abbellimento	19
Art. 4.27 - Perdita pignoli.....	20
Art. 4.28 - Oneri di ricostruzione.....	20
Art. 4.29 - Oggetti personali dei dipendenti.....	20
Art. 4.30 - Furto di fissi ed infissi.....	20
Art. 4.31 - Rimpiazzo di combustibile	20
Art. 4.32 - Rifacimento archivi	20
Art. 4.33 - Spese extra	20
Art. 4.34 - Rottura lastre	20
Art. 4.35 - Merci in ambienti a temperatura controllata	20
Art. 4.36 - Accettazione caratteristiche dei rischi	21
Art. 4.37 - Dimostrazione del danno	21
Art. 4.38 - Alimentazione degli impianti	21
Art. 4.38 - Presenza di veicoli	21
Art. 4.39 - Colpa grave	21
Art. 4.40 - Spese periti e consulenti	21
Art. 4.41 - Anticipo indennizzi	21
Art. 4.42 - Rinuncia al diritto di rivalsa	21
Art. 4.43 - Contiguità e vicinanze pericolose	21
Art. 4.44 - Danni precedenti	22
Art. 4.45 - Chiusura inchiesta	22
Art. 4.46 - Costo di ricostruzione in zone sismiche	22
Art. 4.47 - Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto	22
Art. 4.48 - Contenuto in leasing	22
Art. 4.49 - Costi per il collaudo	22
Art. 4.50 - Oneri di urbanizzazione	22
Art. 4.51 - Indennità supplementare	22
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	23
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro	23
Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno	23
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno	23
Art. 5.4 - Mandato dei Periti	23
Art. 5.5 - Operazioni peritali	24
Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno	24
Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo	24
Art. 5.8 - Informazioni sui sinistri	24
SEZIONE 6 - PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE	26
Art. 6.1 - Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo	26
Art. 6.2 - Inclusioni - dismissioni	27
Art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	27
Art. 6.4 - Calcolo del premio	28
Art. 6.6 - Riparto di coassicurazione	28
Art. 6.7 - Disposizioni finali	28

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO**Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale**

Contraente / Ente / Il soggetto che stipula l'assicurazione: Comune di Avigliano (PZ).
Comune /
Amministrazione

Assicurato

Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.

Società

La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
In caso di coassicurazione / RTI:
Società delegataria: La Compagnia assicuratrice incaricata dalle Compagnie coassicuratrici / mandanti di intrattenere ogni rapporto gestionale con il Contraente.

Broker

la Consulbrokers Spa, incaricata della predisposizione del Capitolato Speciale e della assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché della assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutta la durata della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.

Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione;
le garanzie prestate col contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

**Capitolato Speciale /
Tecnico (CSA / CT)**

Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.

Garanzia

La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.

**Indennizzo /
Indennità /
Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Capitali assicurati

Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.

**Periodo assicurativo /
Annualità assicurativa**

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Premio

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Franchigia

L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.

Scoperto

La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Incendio

Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali che si propaga al di fuori del proprio focolare e che può auto estendersi.
Esplosione	Eccessiva pressione interna a contenitori o tubazioni per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" o implosione non sono considerati "scoppio".
Fabbricati	Beni immobili in genere, sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati civili, industriali e di servizio nonché loro pertinenze, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compreso tensostrutture, tappezzeria, tinteggiature, moquette, mosaici, pareti attrezzate per loro natura amovibili, etc. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti.
Contenuto / Enti assicurati / Cose assicurate	Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di: - quanto definito alla voce "fabbricati"; - veicoli iscritti al PRA.
Danni consequenziali	Danni diretti e materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche: o TIPO A - gas combustibili liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano combustibili - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano o TIPO B - Liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C o TIPO C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Merci speciali	- celluloide (grezza ed oggetti di.) - espansite e sughero grezzo - schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa

- materie plastiche espanso o alveolari
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci)

Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Solai Il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

0380

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una situazione eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le situazioni aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 2.2 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato tempestivamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito al comma precedente e la Società si impegnerà, prima di esercitare l'eventuale recesso di cui all'art. 1898 c.c. comma 2, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dall'art. 2.3 - Revisione del prezzo e di altre clausole contrattuali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 – Revisione del prezzo e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità, qualora, al verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 2.2 - Variazione del rischio, la Società, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, intenda chiedere la revisione del prezzo, può segnalare al Contraente il verificarsi delle suddette ipotesi di modifiche del rischio e richiedere, motivatamente, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
5. La facoltà di recesso si esercita entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui al punto 1, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al punto 2, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
6. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini previsti al successivo art. 2.4 - Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio.
7. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 5.8 - Informazioni sui sinistri aggiornati fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente:

- 2.4.1 procedere alla *proroga contrattuale* sino al massimo di ulteriori mesi 24, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice, anche in più soluzioni;
- 2.4.2 procedere ad una *proroga tecnica* dello stesso contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del contratto, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di mesi sei.

Tali facoltà possono essere esercitate dal Contraente una o più volte nell'ambito di tali periodi e la Società è espressamente tenuta ed obbligata a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi garantire copertura assicurativa, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Si precisa che:

- è facoltà del Contraente attivare entrambe le suddette opzioni di proroga, anche successivamente;
- la proroga tecnica di cui al precedente punto 2.4.2 è sempre possibile in caso di esercizio del recesso anticipato di cui ai successivi artt. 2.5 - 2.6.

In tutti i casi innanzi specificati, a semplice richiesta scritta del Contraente, la Società è espressamente tenuta ed obbligata all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Contraente stesso.

Al Contraente competrà il pagamento dei premi in pro rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'Art. 2.6 – "Cessazione anticipata del contratto", la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della *Società*, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 5.8., debitamente aggiornato.

Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso, da parte della *Società*, è subordinato al contestuale invio del "Rapporto sinistri" di cui al successivo articolo 5.8., debitamente aggiornato.

Art. 2.7 – Assicurazione presso diversi assicuatori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.8 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via

provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

È previsto in ogni caso un premio minimo pari al 90% del premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.9 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 - Partecipazione in coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote determinate tra più Compagnie Assicuratrici, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Compagnie Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria; concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, essendo tuttavia pattuita in deroga all'art 1911 c.c., la responsabilità solidale fra i coassicuratori. La Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Pertanto, le Compagnie Assicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare documenti contrattuali anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i documenti anche per le Compagnie Assicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nonché quelle relative al recesso, alla denuncia e conseguente gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Compagnie coassicuratrici e la comunicazione data alla stessa si intenderà efficace nei confronti di tutti le altre coassicuratrici anche ai fini della messa in mora e dell'interruzione della prescrizione.

Le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, (se del caso) fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente, per il tramite del Broker, direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Art. 2.10 bis – Partecipazione in RTI

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo di posta elettronica o PEC.

Art. 2.12 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, Potenza, Viale Marconi n. 90 ed in seguito denominata anche Broker, il ruolo di cui al D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni

contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Art. 2.12 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra

Fermo restando quanto espresso nell'articolo precedente, in caso di aggiudicazione a sindacati sottoscrittori dei Lloyd's di Londra si conviene:

1. ogni comunicazione effettuata all'Agente Corrispondente dei Lloyd's [soggetto autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sindacati sottoscrittori) a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta ed i relativi sinistri] si considererà come effettuata ai Lloyd's stessi (Società);
2. Ogni comunicazione effettuata dall'Agente Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Lloyd's (Società).

Art. 2.13 – Trattamento dati

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché non allegati.

Art. 2.17 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 2.18 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.



0380

SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali causati ai Beni Assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine (anche senza sviluppo di fiamma)
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- d) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anomale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) causati da interruzione dei processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- l) il valore del terreno;
- m) i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i beni mobili esistenti o montati sugli stessi;
- n) gli aeromobili ed i natanti;
- o) i boschi, le coltivazioni e gli animali in genere;
- p) i beni elettronici qualora assicurati con specifica polizza

Art. 3.2.1 - Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente Contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi

beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 3.2.2 - Esclusione Rischio Cyber

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- computer hacking;
- computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web similari;
- danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Art. 3.2.3 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita "contenuto":
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi

riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CG&C

SEZIONE 4 - GARANZIE E NORME PARTICOLARI

Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.2 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione"

Per "implosione" si intende l'improvviso cedimento di apparecchiature, serbatoi e/o contenitori in genere, causato da carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna. Sono esclusi distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.3 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.4 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:- caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, -da caduta di corpi celesti, o corpi rotanti anche non pilotati, -da meteoriti e relative scorie; il tutto a qualsiasi causa dovuta e con o senza sviluppo di incendio.

Art. 4.5 - Onda sonica

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.6 - Guasti per ordine dell'autorità

La Società risponde dei guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 4.7 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per demolire, smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino luogo di scarico i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai beni non danneggiati: lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo , riempimento ed altre simili operazioni, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende dovuto per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle norme che regolano l'assicurazione di cui alla presente polizza, nulla escluso ed eccettuato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 C.C.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile.

Qualora detto importo risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino all'ulteriore somma, indicata nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

Art. 4.8 - Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per la bonifica, la decontaminazione e/o decorticazione di Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento danno so indennizzabile.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento".

Art. 4.9 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera g) della Sezione 3, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di scariche, correnti o altre disfunzioni elettriche da qualsiasi motivo occasionati, anche quando di manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Sono esclusi i danni dovuti ad usura e carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore ed il fornitore

Art. 4.10 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea) agli enti assicurati.

Art. 4.11 - Fumo, gas, vapori

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori:

- fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- che si siano sviluppati a seguito di eventi garantiti in polizza e che abbiano colpito enti diversi dalle cose assicurate, ferme eventuali limitazioni previste dalle Condizioni Particolari.

Art. 4.12 - Rovina di ascensori

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati o a parti di essi da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura dei relativi congegni.

Art. 4.13 - Danni consequenziali

Ad integrazione della Sezione 3 "Rischi assicurati. Norme che regolano l'assicurazione Incendio", si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così come risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 4.14 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e da rigurgito di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde dei danni conseguenti a:

- a) umidità e stillicidio;
- b) rigurgiti di fognature;
- c) gelo;
- d) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- e) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento"

Art. 4.15 - Spese ricerca e riparazione guasti

La Società, a seguito di rottura e/o guasto di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione del gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazioni, indennizza le

spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura e/o guasto; comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.16 - Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per alla sua riparazione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.17 - Eventi socio-politici

La Società indennizza i danni subiti dai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata dalla presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 4.18 - Terrorismo - Sabotaggio

Premesso che per terrorismo o sabotaggio si intende qualsiasi azione (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) qualsiasi governo e/o impaurire la popolazione o una sua parte, allo scopo di raggiungere un fine politico, o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato, confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, ciò premesso:

la Società, a parziale deroga dell'art. 3.2 lettera a) della Sezione 3, risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da Terrorismo o Sabotaggio nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata dalla presente clausola, con preavviso di giorni 15 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 4.19 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- II di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.20 - Sovraccarico neve

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.17, lettera a) -Eventi atmosferici-, risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.21 - Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Art. 4.22 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini dei corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. dal livello dei pavimenti dei locali.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.23 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

A parziale deroga dell'art.3.2 lettera c) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm. dal pavimento.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.24 - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera c) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La società non risponde dei danni:

- a) causati dall'esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica o maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, tutti conseguenti all'evento tellurico;
- e) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Sezione 4, art. 4.7 della presente polizza.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.25 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- o a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- o di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il legale rappresentante della Contraente non è considerato "terzo".

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento di responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Il massimale previsto nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento" si intende come unico per sinistro e per anno assicurativo, a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più ubicazioni assicurate.

Si prende e si da atto tra le parti che esiste analoga garanzia nell'ambito della polizza di RCT/RCO a "secondo rischio".

Art. 4.26 - Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento

Nella somma assicurata con la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preeistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro ed in merito alla perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato. Tale parere sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti ai fini della determinazione del risarcimento ai sensi delle procedure previste dalla successiva Sezione 5 della presente polizza.

Art. 4.27 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 4.28 - Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nell'ambito delle somme assicurate per la partita "Fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.29 - Oggetti personali dei dipendenti

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a sensi di polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti da cose di proprietà dei dipendenti, escluso gioielli, pellicce e valori in genere, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.30 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o da guasti arrecati agli stessi dai ladri, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.31 - Rimpiazzo di combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento a servizio dei fabbricati, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.32 - Rifacimento archivi

Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto venisse danneggiato il materiale di archivio allegato nei locali assicurati, la Società rimborsereà, per il rifacimento di detto materiale, una somma addizionale pari al 10% del danno complessivo accertato per i beni mobili.

In nessun caso comunque, la Società erogherà, a questo titolo, una somma superiore a quanto previsto nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.33 - Spese extra

Ove l'assicurato sia obbligato a mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono per mezzo di enti poi danneggiati a seguito di sinistro coperto dalla presente polizza, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affitto di locali e strumentazioni; l'installazione temporanea di telefoni, fax, telefax, etc.; il trasporto dipendenti.

La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.34 - Rottura lastre

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura dovuta a cause accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.35 - Merci in ambienti a temperatura controllata

Garanzia non operativa

Art. 4.36 - Accettazione caratteristiche dei rischi

La Società dichiara che in sede dell'offerta aveva elementi sufficienti per l'apprezzamento dei rischi relativi alle varie sezioni del presente contratto. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi garantiti in polizza anche se originati od aggravati dalla presenza di sorgenti radioattive.

Art. 4.37 - Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno, relativamente agli enti, alle attività e, in genere, alle partite di rischio previste dal presente contratto, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

Art. 4.38 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può far uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata la presenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.38 - Presenza di veicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, come pure di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi influenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 4.39 - Colpa grave

A deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" di cui alla Sezione 3 della presente polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però, per il solo caso di dolo, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso se con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 4.40 - Spese periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato l'importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate - Limiti di risarcimento". Sono compresi in tale rimborso anche gli onorari di architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere incaricati per la determinazione e quantificazione di quanto necessario alla riparazione e/o ricostruzione degli enti assicurati e danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società.

Art. 4.41 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.42 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa - Art. 1916 del Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 4.43 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.44 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art. 4.45 - Chiusura inchiesta

In caso di danno l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta. L'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato suddetto. L'assicurato si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.46 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5.6 - "Valore delle cose assicurate – determinazione del danno" si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di dette norme.

Art. 4.47 - Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia in tutto o in parte detraibile, ai sensi di legge, da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 1 del DPR 633/1972 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 4.48 - Contenuto in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 4.49 – Costi per il collaudo

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente intatti, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.50 – Oneri di urbanizzazione

La Società indennizza i costi per gli oneri di urbanizzazione nonché qualsiasi altro onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente intatti, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.51 - Indennità supplementare

Per ogni sinistro liquidato a termini di polizza la Società corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad € 50.000,00.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per sinistri di particolare gravità è opportuno inviare alla Società comunicazione telegrafica entro tre giorni da quando il Contraente / Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le denunce inviate entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza saranno regolarmente accettate dalla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia o dei Vigili Del Fuoco del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, anche avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenti le cose assicurate.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5.1- "Obblighi in caso di sinistro";

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.5.6- "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono obbligate all'osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4), e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione 5.

Art. 5.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il *Contenuto* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Ciò premesso, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle condizioni seguenti:

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
3. L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda esclusivamente beni in stato di attività. In caso di danno alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.3.2 - "Esclusioni".

Art. 5.8 - Informazioni sui sinistri

La Società, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, il dettaglio aggiornato dei sinistri. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato Excel tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Il n. attribuito al *sinistro*
- Data e luogo di accadimento
- Data dell'apertura di *sinistro*
- L'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli pertinenti di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito e relative motivazioni;

- b) sinistro liquidato, in data ___ per l'importo di € ___ (*se del caso precisare*: al netto/lordo della franchigia di € ___);
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € ___ (*se del caso precisare*: al netto/lordo della franchigia di € ___).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque con scadenza almeno semestrale. La Società dovrà, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato o per sinistro (artt. 2.5 e 2.6) la Società si impegna irrevocabilmente a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo, completo per ogni contratto stipulato nell'ambito del Lotto Unico di gara.

C380

SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE

Art. 6.1 – Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo

I - Beni Immobili: i Beni Immobili saranno assicurati a “valore a nuovo” sino alla somma complessiva determinata dalla superficie in mq. dei singoli beni moltiplicato per il relativo costo di ricostruzione a mq. indicato nella sottostante tabella e sulla cui congruità la Società espressamente conviene (*vedi anche scheda di offerta*):

N.	Ubicazione	Destinazione Uso	Titolo 1)	Sup. Mq.	€/mq. “ricostr.ne a nuovo”	Somma assicurata
1	Avigliano, C.so Gianturco	Casa Comunale	P	4.617	1.750,00	
2	Lagopesole, Via G. Leopardi	Uffici - delegaz.		240		
3	Avigliano, C.so Gianturco	Locali associazioni		450		
4	Avigliano, Via A. Milano	5.260				
5	Avigliano, Via L. da Vinci	530				
6	Fraz. Possidente, Via Nazionale – (in corso di ricostruzione)	600				
7	Fraz. Sant'Angelo Via T. Morlino	1.282				
8	Fraz. Sarnelli Via Nazionale	300				
9	Fraz. Possidente Nuova, via Nazionale	350				
10	Fraz. Lagopesole, Via G. Leopardi	1.600				
11	Fraz. Lagopesole, Via Orto Botanico	1.400				
12	Avigliano, via G. Rossa	120				
13	Avigliano, via G. Rossa	ludoteca		200		
					16.949	29.660.750,00
14	Avigliano, Via Don Minzoni	Autoparco	P	900	1.3500,00	
15	Avigliano, Fraz. Piano del Conte	Autoparco	P	240		
16	Avigliano, Fraz. Piano del Conte	Spogliatoi - Off.		100		1.240
						1.674.000,00
17	Avigliano, C.da Cefalo	Spogliatoi impianti sportivi	P	200	1.350,00	
18	Fraz. Sant'Angelo			200		
19	Fraz. Possidente			140		
20	Fraz. Lagopesole			350		
21	Avigliano - Palazzetto dello Sport			460		
					1.350	1.822.500,00
22	Avigliano, via XVIII Agosto	Centro polivalente	P	1.000	1.750,00	
23	Fraz. Lagopesole, Via Orto Botanico	Cinema "Pasolini"	P	350		
					1.350	2.362.500,00
24	Avigliano, Via Guida Rossa	Tendostruttura	P	550	1.350,00	
25	Avigliano, Via Guida Rossa	Spogliatoi		80		
					630	850.500,00
26	Avigliano Borgo Coviello	Casa della salute	Cc	1.903	1.750,00	
27	Avigliano, via XVII Agosto	Immobile a disposizione		1.500		
28	Fraz. Piano del Conte	Immobile a disposizione		600		
29	Avigliano, via Salita Teatro - ex Casa di Riposo	Immobile a disposizione	P	736		
					4.739	8.293.250,00
		TOTALI		26.258		44.866.000,00

1) P =	Proprietà ed in uso al Contraente
Pn =	Proprietà del Contraente – attualmente NON in uso

L/C = In locazione / comodato d'uso da Ente diverso a Comune - Cc = ceduto in Comodato

Il limite di esposizione annua complessiva della società per quanto concerne la partita I - Beni Immobili è fissato in € 30.000.000,00

II - Beni Mobili (Contenuto): la Società si impegna ad assicurare i Beni Mobili (Contenuto) a "valore a nuovo" nei limiti delle somme di seguito specificate rinunciando all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile la Società si impegna ad assicurare i Beni Mobili (Contenuto) a "valore a nuovo" nei limiti delle somme di seguito specificate rinunciando all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile ("a primo rischio assoluto"):

n.	Ubicazione	Capitali assicurati / Limiti di indennizzo per singola ubicazione
1	Casa Comunale - Avigliano	€ 1.500.000,00
2-3	Uffici Diversi	€ 500.000,00
4-12	Scuole	€ 500.000,00
13	Ludoteca	€ 250.000,00
14-16	Autoparco	€ 250.000,00
17-21	Spogliatoi Impianti Sportivi	€ 50.000,00
22-23	Centro Polivalente - Cinema	€ 350.000,00
24-25	Tendostruttura - Spogliatoi	€ 75.000,00
26	Casa della salute - ceduta in comodato d'uso - è assicurata per la sola Partita I - Beni Immobili	
27-29	Immobili a disposizione	€ 100.000,00

Il limite di esposizione annua complessiva della società per quanto concerne la partita II - Beni Mobili è fissato in € 3.500.000,00

Art. 6.2 – Inclusioni - dismissioni

In caso di:

inclusioni in corso di annualità, la Società si impegna ad assicurare anche i beni (e relativo contenuto nei limiti di cui al precedente art. 6.1) di cui l'Ente darà comunicazione scritta, a far data dalle ore 24:00 del giorno successivo a quello della comunicazione, salvo il diritto di percepire, a fine annualità assicurativa il relativo premio di regolazione;

dismissioni in corso di annualità, il Contraente ne darà informativa alla Società, producendo idonea documentazione.

Pertanto a far data dalle ore 24:00 del giorno successivo a quello della comunicazione il bene in oggetto non sarà più assicurato, salvo il diritto dell'Ente di percepire, a fine annualità assicurativa, il relativo rimborso in sede di regolazione.

Art. 6.3 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento per singola ubicazione	Scoperto per sinistro	Franchigia per sinistro
Franchigia frontale di € 500,00 per sinistro, salvo franchigie o scoperti superiori se previsti di seguito				
Art. 4.7	Spese demolizione e sgombero	10% danno liquidabile + ulteriore importo di € 250.000 ridotti a € 150.000 per rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi		€ 1.000
Art. 4.8	Spese bonifica decontaminazione, etc.	€ 150.000 per sinistro e per periodo d'assicurazione		€ 1.000
Art. 4.9	Fenomeno elettrico	€ 200.000 per sinistro e per periodo d'assicurazione		€ 1.000
Art. 4.14	Acqua condotta	€ 200.000 per sinistro e per periodo d'assicurazione		€ 1.000
Art. 4.15	Spese ricerca e riparazione guasti	€ 100.000 per sinistro e per periodo d'assicurazione		€ 1.000
Art. 4.16	Dispersione liquidi	€ 100.000 per sinistro e per periodo d'assicurazione		€ 1.000

Art. 4.17	Eventi socio politici	70% somme assicurate a sensi di polizza per singola ubicazione	10% con il minimo di € 2.500	
Art. 4.18	Terrorismo	50% somme assicurate a sensi di polizza per singola ubicazione	10% con il minimo di € 5.000	
Art. 4.19	Eventi atmosferici	70% somme assicurate a sensi di polizza per singola ubicazione	10% min. € 2.500	
Art. 4.20	Sovraccarico neve	30% somme assicurate max € 5.000.000 per periodo d'ass.ne	10% con il min. di € 5.000	
Art. 4.22	Acqua piovana	€ 75.000 per sinistro / anno		€ 1.500
Art. 4.23	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	30% somme assicurate a sensi di polizza per singola ubicazione, con il limite di € 2.500.000 per periodo d'ass.ne	10% con il min. di € 10.000	
Art. 4.24	Terremoto	max 30% somme assicurate, con il limite di € 1.000.000 per periodo d'ass.ne	10% con il minimo di € 25.000 per singola ubicazione	
Art. 4.25	Ricorso terzi	€ 2.500.000 per anno ass.vo € 1.500.000 per evento/ubicaz.ne		
Art. 4.26	Differenziale storico/artistico ecc.	€ 250.000 per periodo d'assicurazione		
Art. 4.29	Oggetti personali dei dipendenti	€ 25.000 per periodo d'assicurazione		
Art. 4.30	Furto fissi e infissi	€ 50.000 per sx e per periodo d'assicurazione		
Art. 4.31	Rimpiazzo combustibile	€ 50.000 per sx e per periodo d'assicurazione		
Art. 4.32	Rifacimento archivi	10% del danno		
Art. 4.33	Spese extra	€ 100.000 per periodo d'assicurazione		
Art. 4.34	Rottura lastre	€ 50.000 per periodo d'ass.ne, con il limite di € 5.000 per singola lastra	10% con il minimo di € 500	
Art. 4.40	Spese periti e consulenti	max € 100.000 per periodo d'assicurazione		

Art. 6.4 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene esposto nell'allegata scheda di offerta e si riferisce sia alla partita "Immobili" (art. 6.1.I) che alla partita "Contenuto" (art. 6.1.II), solo per i fabbricati ivi specificati.

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.7 della presente polizza, verrà calcolato sulla base del tasso imponibile offerto in sede di offerta.

Art. 6.6 – Riparto di coassicurazione

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., si indicano di seguito le relative percentuali:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(*)		

La Spettabile(*) all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria (Società), dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6.7- Disposizioni finali

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 6 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, ne formano parte integrante e sostanziale.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Imprese partecipanti alla coassicurazione.

Il presente Capitolato, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni della relativa numerazione, prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.

La Società**Il Contraente**

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
- 2.2 Variazione del rischio
- 2.3 Revisione del prezzo
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.7 Assicurazione presso diversi assicuatori
- 2.10 Partecipazione in coassicurazione
- 2.10.bis Partecipazione in RTI
- 2.11 Forma delle comunicazioni
- 2.12 Gestione del contratto
- 2.12.bis Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.16 Disciplina dell'appalto
- 2.17 Rinvio alle norme di legge
- 2.18 Foro competente
- 5.1 Obblighi in caso di sinistro
- 5.8 Informazione sui sinistri
- 6.1 Identificazione dei beni patrimoniali
- 6.2 Partite e Somme assicurate - Limiti di indennizzo
- 6.3 Aggiornamento dei valori
- 6.5 Calcolo del premio
- 6.7 Disposizioni finali

La Società**Il Contraente**

Allegate schede di offerta
(solo in caso di effettiva emissione della polizza da parte della Ditta aggiudicataria)